

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

JEAN MISCHO

presentate il 12 dicembre 1989*

*Signor Presidente,
Signori Giudici,*

1. Il sig. Hecq ha proposto dinanzi alla Corte due ricorsi abbastanza simili a quelli da lui precedentemente proposti che hanno costituito oggetto delle sentenze 23 marzo 1988 (causa 19/87) e 14 dicembre 1988 (causa 280/87).

2. Per quanto riguarda gli antefatti e i mezzi che sono alla base di questi nuovi ricorsi mi permetto di far riferimento alla relazione d'udienza. Li richiamerò in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del mio ragionamento.

3. Dal 6 febbraio al 4 maggio 1987 il sig. Hecq si assentava dal lavoro per motivi di salute. Durante questo periodo il sig. Petersen, capo del servizio « immobili », attribuiva ad altri dipendenti la responsabilità degli edifici la cui sorveglianza incombeva precedentemente al sig. Hecq. Con nota 22 aprile 1987 il sig. Petersen, prevedendo il ritorno del sig. Hecq per il 27 aprile 1987, comunicava a quest'ultimo quanto segue:

« Ho ritenuto di affidarLe, *in occasione* del Suo rientro in servizio, il compito di redigere un rapporto sullo stato del complesso di Overijse. In tale rapporto, che La prego di presentarmi *entro il 18 maggio*, si farà il bilancio completo del complesso relativamente alle varie parti e ai vari impianti e si proporranno eventuali riparazioni, o addirittura modifiche, per una migliore funzio-

nalità del complesso. Tutte queste proposte dovranno ovviamente essere corredate di dati numerici per valutarne l'impatto sul piano finanziario ».

4. All'udienza è stato accertato che il sig. Hecq in definitiva ha ripreso servizio solo il 4 maggio 1987, aveva preso contatto già prima di tale data, per telefono, con l'amministratore del complesso ricreativo di Overijse. Quest'ultimo gli indirizzava, in data 29 aprile 1987, una nota di due pagine in cui venivano elencati « i lavori che dovevano ancora essere realizzati nel centro » (allegato 4 del ricorso). Tale elenco veniva completato con le note 6 maggio e 1° giugno 1987, che riguardavano questioni di importanza secondaria.

5. È pacifico che il sig. Hecq non ha mai consegnato al suo superiore il bilancio completo e corredato di dati numerici dei lavori che gli era stato richiesto.

6. Il 13 luglio 1987 il sig. Hecq, per contro, presentava un reclamo contro la decisione 22 aprile 1987. Essendo stato il reclamo respinto dalla Commissione il 25 novembre 1987, egli ha proposto il ricorso di cui trattasi nella causa C-116/88, che è inteso all'annullamento sia del rigetto del reclamo che della decisione che costituisce oggetto di quest'ultimo.

7. Con decisione 31 luglio 1987, confermata con un atto formale in data 16 settembre 1987, venivano affidate al ricorrente nuove funzioni a Lussemburgo. Ritenendosi

* Lingua originale: il francese.

oggetto di un provvedimento disciplinare dissimulato, il sig. Hecq presentava, il 28 ottobre 1987, un reclamo al quale la Commissione rispondeva negativamente il 27 maggio 1988. A seguito di ciò il ricorrente ha proposto il ricorso di cui alla causa C-149/88, diretto all'annullamento della decisione 31 luglio 1987 e del rigetto del reclamo contro tale decisione.

8. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto dei due ricorsi, vorrei ricordare come dalla sentenza Vainker¹ risulti, tra l'altro, che i ricorsi contro il rigetto dei reclami si confondono con i ricorsi proposti contro gli atti che si considerano pregiudizievoli, cioè nella fattispecie la decisione con cui si affida al ricorrente il compito di redigere un rapporto sullo stato del complesso di Overijse e quella con cui egli viene assegnato presso la DG IX-E-2 a Lussemburgo.

Sulla causa C-116/88

1. *La ricevibilità del ricorso*

9. La Commissione eccepisce innanzitutto l'irricevibilità di questo ricorso, deducendo due motivi.

10. a) Essa sostiene, innanzitutto, che il ricorso contro la decisione di affidare al sig. Hecq l'incarico di redigere un rapporto sullo stato del complesso di Overijse è divenuto priva di oggetto, poiché detta decisione ha cessato di produrre qualsiasi effetto già prima della proposizione del ricorso. Il sig. Hecq, infatti, è stato trasferito a Lussemburgo con effetto dal 1° novembre 1987, mentre il ricorso è stato proposto solo il 14

aprile 1988. Il ricorso sarebbe pertanto irricevibile per mancanza di interesse attuale.

11. Bisogna effettivamente riconoscere che l'annullamento della decisione 22 aprile 1987 non consentirebbe al sig. Hecq di essere reintegrato nelle funzioni che svolgeva prima di tale data, poiché nel frattempo egli è stato assegnato ad altre funzioni a Lussemburgo.

12. Ciò non toglie, tuttavia, che la decisione 22 aprile 1987 contenesse un elemento definitivo capace, eventualmente, di ledere un interesse ancora attuale del sig. Hecq.

13. Infatti, contrariamente a quanto si sarebbe potuto supporre alla semplice lettura del suo testo, la nota 22 aprile 1987 non era un provvedimento puramente provvisorio che lasciava aperta la possibilità, per il sig. Hecq, di ritrovare automaticamente il suo precedente posto al termine della sua missione ad Overijse. Invero, la Commissione ammette, in una nota che figura alla pag. 6 A del controricorso, che la decisione costituiva una vera e propria modifica dell'assegnazione, nel senso che privava il sig. Hecq delle sue precedenti funzioni, assegnandogli per il momento solo un compito puramente temporaneo.

14. Ora, questo elemento della revoca delle precedenti funzioni può eventualmente porre problemi con riguardo allo statuto in quanto le nuove funzioni, anche temporanee, sono, nel loro insieme, di livello inferiore rispetto a quello che incombono di regola a un dipendente di grado B. In secondo luogo, poiché il ricorrente non ha condotto a buon fine il nuovo compito che gli era stato affidato, l'accertamento dell'eventuale illegittimità della decisione di cui trattasi è idoneo a garantire la salvaguardia della buona reputazione del ricorrente e delle sue prospettive di carriera.

¹ — Sentenza 17 gennaio 1989, causa 293/87, Racc. pag. 23, Vainker/Parlamento, punti da 7 a 9.

15. b) In subordine, la Commissione considera il ricorso irricevibile perché la decisione non può arrecare pregiudizio al ricorrente. Si tratterebbe di una semplice « misura destinata a migliorare l'organizzazione dei servizi, senza ledere i diritti attribuiti all'interessato dagli artt. 5 e 7 dello statuto »².

16. Ora, è proprio ciò che il ricorrente contesta, deducendo argomenti nel merito. Ritengo pertanto che non sia possibile concludere subito per l'irricevibilità del ricorso C-116/88 e che sia invece necessario esaminarlo nel merito.

2. *Sulla violazione degli artt. 5, n. 4, e 7, n. 1, dello statuto del personale*

17. Il ricorrente afferma, innanzitutto, che la Commissione gli ha attribuito funzioni che non corrispondono al suo grado e al suo impiego. Essa avrebbe perciò violato in particolare gli artt. 5, n. 4, e 7, n. 1, dello statuto.

18. A sostegno di tale tesi il ricorrente deduce due argomenti che vanno in senso contrario l'uno all'altro.

19. Egli sostiene innanzitutto che, se il suo incarico relativo al complesso immobiliare di Overijse riguardava solo gli impianti « termici e sanitari », esso si collocava chiaramente *al di qua* di ciò che ci si può aspettare da un assistente B 3/B 2.

20. Tuttavia è sufficiente rilevare, a tal riguardo, che la verifica non riguardava solo i

settori « impianti termici e sanitari ». Il sig. Hecq non ha costituito quindi oggetto di una « retrocessione ».

21. Egli sostiene del resto che se si dovesse considerare che la verifica riguardava tutte le parti e tutti gli impianti dell'edificio di Overijse, la funzione a lui attribuita si collocerebbe nettamente *al di là* di quanto è ragionevole attendersi da un assistente di grado B 3.

22. Ora, ho già esposto precedentemente che il sig. Hecq disponeva della collaborazione dell'amministratore dell'immobile, che gli aveva inviato un elenco abbastanza lungo di lavori da effettuare. Gli era sufficiente quindi passare in rivista, con il gerente, i problemi segnalati da quest'ultimo, di farsi un'opinione al riguardo e di prendere contatto con potenziali fornitori, imprenditori ed artigiani per determinare nel modo più preciso possibile il costo prevedibile dei lavori ritenuti necessari. Egli avrebbe potuto far presente, nel suo bilancio numerico, che egli non è uno specialista in tutti i settori interessati e che la sua valutazione dei costi veniva effettuata con ogni riserva.

23. La descrizione dell'impiego tipo di assistente tecnico B 3/B 2, adottata dalla Commissione, prevede tra l'altro che un dipendente di tale livello è

« incaricato di effettuare, nel quadro di direttive generali, lavori difficili e complessi ».

I lavori affidati al sig. Hecq corrispondevano a tale definizione e, effettuati nella maniera sopra indicata, non avrebbero superato le capacità di un assistente tecnico di grado B 3.

2 — La Commissione cita qui la sentenza 11 luglio 1968, causa 16/67, Labeyrie, Racc. pag. 388, e la sentenza 12 luglio 1979, causa 124/78, List, Racc. pag. 2499, 2510.

24. Per il resto, si può ritenere che, data l'ampiezza dell'incarico che gli era stato affidato ad Overijse, il sig Hecq era responsabile di una « sezione di un'unità amministrativa » nel senso in cui la si intende nella citata descrizione dell'impiego tipo.

25. Bisogna concludere che il sig. Hecq non è stato assegnato, ad Overijse, ad un impiego non corrispondente al suo grado (art. 7, n. 1, dello statuto) o non corrispondente alla descrizione delle funzioni e attribuzioni che l'impiego tipo di assistente tecnico di grado B3/B2 comporta (art. 5, n. 4, dello statuto).

26. L'ordine di servizio 22 aprile 1987 non ha quindi violato il principio dell'equivalenza tra il grado e l'impiego.

3. Sulla violazione del combinato disposto dell'art. 25 e dell'art. 7, n. 1, dello statuto

27. Dall'art. 25, 2° comma, dello statuto risulta che le decisioni arrecanti pregiudizio al dipendente devono essere motivate.

Ora, da una consolidata giurisprudenza della Corte risulta che

« non può considerarsi come un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell'art. 25 dello statuto, in quanto tale soggetto ad un obbligo di motivazione da parte dell'autorità amministrativa, un provvedimento di organizzazione interna che non è tale da ledere la posizione statutaria degli interessati o il rispetto del principio della corrispondenza fra l'inquadramento dei dipendenti ed il posto loro assegnato »³.

28. Poiché tale era il caso nella fattispecie, la censura relativa alla violazione dell'art. 25 non può essere accolta.

29. Il ricorrente, tuttavia, sostiene inoltre che, anche se l'atto non doveva contenere una « motivazione esterna », esso doveva tuttavia essere basato su una « motivazione interna » conforme allo statuto. In altri termini, esso doveva essere basato sull'interesse del servizio, espressamente menzionato dall'art. 7, n. 1, come solo motivo valido di qualsiasi decisione di assegnazione o di nuova assegnazione. Nella fattispecie vi sarebbe un errore nella motivazione e sussisterebbe eccesso di potere.

30. Ritengo che a tal riguardo bisogna far riferimento alla lettera 22 dicembre 1987 con la quale la Commissione ha respinto il reclamo del sig. Hecq.

31. Il documento di cui trattasi invoca, a sostegno della decisione impugnata, i seguenti argomenti:

— durante un lungo periodo di assenza dell'interessato, il capo del servizio « immobili » si è visto obbligato, per ragioni attinenti al buon funzionamento del servizio, ad attribuire gli edifici che erano affidati al sig. Hecq ad altri dipendenti, in quanto tali edifici non potevano rimanere per tale periodo senza un responsabile;

— al ritorno del sig. Hecq, le esigenze di servizio che sussistevano in quel momento richiedevano che fosse data priorità ad un rapporto sullo stato del complesso di Overijse;

— i compiti affidati a tal riguardo al sig. Hecq corrispondevano al suo grado;

³ — Vedi in particolare sentenza 17 maggio 1984, causa 338/82, Albertini e Montagnani/Commissione, Racc. pag. 2123, 2145.

— la decisione di cui è causa è stata adottata nell'interesse del servizio, materia in cui l'amministrazione dispone e deve sempre disporre di un ampio potere discrezionale.

32. Il solo punto di tale motivazione sul quale vi può essere ancora discussione in questa fase è quello relativo alla priorità da dare all'effettuazione di una verifica del complesso di Overijse. Ora, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che la Commissione abbia commesso a tal riguardo un errore manifesto di valutazione. Il fatto che dopo il rifiuto del ricorrente di effettuare tale verifica la Commissione abbia concluso solo molto più tardi un contratto con uno studio di architettura non è per sé determinante. Risulta, infatti, da tale contratto, versato al fascicolo dalla Commissione, che esso aveva una portata molto più ampia del mandato affidato al ricorrente.

33. La decisione del direttore generale del personale è stata quindi adottata sulla base di motivi legalmente ammissibili e privi di qualsiasi errore manifesto. Non è pertanto necessario esaminare i motivi supplementari fatti valere dalla Commissione nel corso della fase scritta del procedimento.

4. *Sulla violazione del principio generale di sana amministrazione e del dovere di sollecitudine*

34. Il ricorrente si lamenta del fatto che l'amministrazione abbia adottato la decisione 22 aprile 1987 senza prendere in considerazione il di lui interesse. Inoltre, la decisione è stata adottata senza consentirgli di far conoscere prima il suo punto di vista. Gli argomenti del sig. Hecq e le repliche della Commissione sono esposte più dettagliatamente nella relazione d'udienza.

35. Ritengo che le considerazioni seguenti siano determinanti per la valutazione di tale mezzo.

36. Nella sentenza 29 ottobre 1981 (causa 125/80, Arning/Commissione, Racc. pag. 2539, a pag. 2555), avete dichiarato che

« anche se, infatti, è vero che quando statuisce sulla situazione di un dipendente, l'autorità deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello dell'interessato, questa considerazione non può impedire che l'autorità proceda ad una razionalizzazione dei servizi qualora essa lo ritenga necessario ».

Tale ragionamento deve applicarsi a fortiori quando si tratta semplicemente di un ordine di servizio di portata temporanea implicante un lavoro compreso nell'ambito di quelli che si possono esigere da un assistente tecnico di grado B 3.

37. Non si vede del resto come l'interesse personale del sig. Hecq sia stato leso dal provvedimento impugnato. Il sig. Hecq era stato assente dal 6 febbraio e sussisteva incertezza circa la sua guarigione definitiva⁴. Poteva pertanto sembrare opportuno affidargli « al suo rientro in servizio » e tenuto conto dell'assenza del capo del servizio tra il 24 aprile e l'11 maggio, solo un incarico temporaneo destinato, in via di principio, a concludersi il 18 maggio 1987.

38. Per il resto, come avete ricordato nel punto 20 della prima sentenza Hecq (sen-

⁴ — La nota impugnata, in data 2 aprile 1987, è significativa a tal riguardo, poiché il suo autore « spera nel ritorno » del ricorrente per il 27 aprile 1987, mentre quest'ultimo è ritornato solo il 4 maggio 1987.

tenza 23 marzo 1988, causa 19/87, Racc. pag. 1681),

«dalla giurisprudenza della Corte risulta che, benché lo statuto contenga garanzie precise per i diritti statutari dei dipendenti, l'amministrazione delle istituzioni comunitarie non ha l'obbligo di chiedere il parere dei singoli dipendenti circa i provvedimenti di riorganizzazione che possono incidere sulla loro situazione individuale ».

Ciò vale a fortiori per un ordine di servizio temporaneo.

39. Peraltro, nella seconda sentenza Hecq (sentenza 14 dicembre 1988, causa 280/87, Racc. pag. 6433), avete dichiarato che quando non sussista un atto arrecante pregiudizio l'amministrazione non è tenuta a sentire previamente il dipendente interessato (punto 11).

40. Essendo pervenuto alla conclusione che nessuno dei mezzi del ricorrente può essere accolto, devo ovviamente proporvi di respingere il ricorso C-116/88 nel suo insieme.

41. Per quanto riguarda *le spese*, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare tale ricorso defatigatorio, poiché ritiene pacifico che l'annullamento della decisione di cui trattasi non potrebbe recare vantaggio al ricorrente.

42. Il ricorrente, da parte sua, sottolinea che nella fattispecie non ricorre nessuna delle ipotesi in cui la Corte ha riconosciuto il carattere temerario o defatigatorio di un ricorso. Pertanto, l'azione non sarebbe né manifestamente irricevibile né manifestamente infondata. Il ricorrente non si sarebbe avvalso di mezzi di attacco eccessivi nel ri-

corso, che non sarebbe nemmeno manifestamente dilatorio.

43. Ritengo, da parte mia, che più considerazioni militino a favore dell'accoglimento della domanda della Commissione. Vi è innanzitutto il fatto che il provvedimento impugnato aveva solo un carattere del tutto temporaneo. Anche se esso comportava la revoca dell'impiego precedente, è certo che, nella fase in cui il ricorso è stato proposto, solo l'annullamento della decisione 16 settembre 1987 con cui il sig. Hecq è stato assegnato a Lussemburgo poteva obbligare l'amministrazione a riattribuirgli a Bruxelles un impiego corrispondente al suo grado. Bisogna rilevare inoltre che gli argomenti con cui il ricorrente si sforza di dimostrare che la decisione di assegnarlo temporaneamente a Overijse era illegittima sono particolarmente fragili.

44. Infine, si potrebbe prendere in considerazione il fatto che tale ricorso fa seguito a quello proposto dallo stesso ricorrente nella causa 280/87, che era già basato su argomenti abbastanza simili e altrettanto fragili, e che voi avete respinto.

45. Per questi motivi, si sarebbe potuto ritenere calzante, in tale occasione, sottolineare che una successione di ricorsi che, mentre mancano di qualsiasi giustificazione⁵, richiedono pur sempre un impegno e delle spese da parte della convenuta per confutarli non è ammissibile.

46. D'altra parte, bisogna constatare che la Corte è solita compensare le spese quando viene respinta un'eccezione d'irricevibilità del convenuto. Tale prassi è stata criticata dal Consiglio degli ordini degli avvocati

5 — Vedi, per analogia, sentenza 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione, Racc. pag. 585, pag. 601.

della Comunità europea, il quale auspica che la Corte prenda unicamente in considerazione la sorte riservata agli argomenti di merito. Tuttavia ritengo che, finché la Corte non ha adottato a tal riguardo, in riunione plenaria, una nuova posizione di principio, si debba seguire la prassi e dichiarare, in casi del genere, che ciascuna parte deve sopportare le proprie spese.

Sulla causa C-149/88

47. Con una nota in data 31 luglio 1987 e un atto formale del 16 settembre 1987, il direttore generale del personale e dell'amministrazione decideva, « nell'interesse del servizio », l'assegnazione del posto B 3/B 2 e del suo titolare sig. André Hecq alla direzione IX-E « personale e amministrazione a Lussemburgo e servizi generali », divisione 2 « amministrazione », con effetto al 1° novembre 1987.

48. Per quanto riguarda i colloqui che hanno preceduto tale decisione e la scelta che era stata offerta al sig. Hecq, mi permetto di rinviare alla relazione d'udienza.

49. Il compito affidato al sig. Hecq a Lussemburgo veniva definito nei termini seguenti:

« Sotto la responsabilità diretta del sig. Vial, del sig. Collovald e del capo della divisione IX-E-2, sorvegliare gli impianti tecnici dell'edificio Cube che è stato ampliato ed ha subito modifiche.

Trattandosi di un edificio destinato ad ospitare i servizi della direzione « controllo di sicurezza dell'Euratom » della DG XVII, direzione che dispone di numerosi laboratori e di attrezzature specializzate, tra cui attrezzature informatiche rilevanti, la pre-

senza di un dipendente di categoria BT è utile in ragione della natura, del numero e della qualità delle attrezzature tecniche normali e speciali di tale edificio.

Detto dipendente dovrà valutare il tipo degli interventi che il funzionamento di queste attrezzature richiede, informare i servizi competenti e/o effettuare gli interventi di urgenza necessari per la sicurezza di tale edificio ».

50. Con una nota del 2 maggio 1988, e quindi precedente alla proposizione del presente ricorso, il sig. Hecq veniva inoltre incaricato di

— vegliare sul funzionamento e sulla manutenzione del Centre polyvalent de l'enfance;

— della preparazione di un progetto di capitolato d'oneri ai fini di un bando di gara per il rinnovo dei contratti di manutenzione degli apparecchi di sollevamento dell'edificio Jean Monnet.

51. Successivamente, il sig. Hecq veniva incaricato anche di occuparsi degli impianti di riscaldamento dell'edificio Jean Monnet. Il 12 ottobre 1988 gli veniva chiesto di effettuare, relativamente al nuovo edificio della Commissione a Lussemburgo, il Centre Wagner, le stesse prestazioni fornite presso gli edifici Cube e Centre polyvalent de l'enfance.

52. Infine, è risultato nel corso dell'udienza che il sig. Hecq, in un momento non precisato, ha assunto nuove responsabilità sindacali, che richiedono la sua presenza a Bruxelles due giorni per settimana e che gli impediscono pertanto di sorvegliare costante-

mente il buon funzionamento degli impianti tecnici degli edifici affidatigli.

53. Il sig. Hecq deduce cinque mezzi a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione di trasferimento del 16 settembre 1987.

1. Sulla violazione degli artt. 5, n. 4, e 7, n. 1, dello statuto del personale

54. Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che il compito di sorvegliare gli impianti tecnici dell'edificio Cube non corrisponde al suo grado e al suo impiego. Egli ritiene, infatti, di svolgere in tal caso solo la funzione di « cinghia di trasmissione dei dati tra la base e il suo superiore gerarchico ». Egli non disporrebbe di alcun potere di decisione. La Commissione replica tuttavia che tale situazione è prevalsa solo nella fase iniziale delle nuove funzioni del ricorrente, poiché l'edificio Cube di cui egli è responsabile aveva appena subito delle modifiche e i lavori effettuati e le attrezzature installate si trovavano ancora sotto garanzia, il che comportava che solo il personale delle imprese installatrici poteva effettuare ivi degli interventi. Tale argomento mi sembra convincente.

55. Il ricorrente insiste inoltre sul fatto che, mentre prima era capo di una sezione di una unità amministrativa, ora non lo è più. Bisogna tuttavia sottolineare, a tal riguardo, che la descrizione delle mansioni di assistente di grado B 3/B 2 non comporta che un assistente abbia necessariamente alle sue dipendenze una squadra di tecnici, diversamente da quanto il ricorrente sembra ritenere. Ciò risulta infatti chiaramente dalla citata sentenza nella causa 19/87, in cui la Corte ha dichiarato che, essendo il solo re-

sponsabile dello stato di taluni edifici, il ricorrente poteva essere considerato come incaricato di un'unità amministrativa.

56. Possono, certo, sussistere dubbi sul se tale sia ancora il caso quando un dipendente B 3 è responsabile di un solo edificio. Tuttavia, sta di fatto che l'edificio Cube contiene un numero particolarmente rilevante di impianti tecnici, il cui funzionamento dev'essere sorvegliato. Infine, e soprattutto, già prima della proposizione del presente ricorso, i compiti del sig. Hecq sono stati nettamente ampliati e successivamente gli sono state ancora attribuite nuove funzioni. Si può quindi considerare che egli è rimasto responsabile di una sezione di un'unità amministrativa ai sensi della sentenza Hecq I.

57. Ne deriva che il primo mezzo dev'essere respinto.

2. Sulla motivazione insufficiente o erronea dell'atto impugnato

58. Il ricorrente sostiene che la decisione di assegnarlo a Lussemburgo viola l'art. 25 dello statuto poiché non è motivata, pur costituendo un atto arrecante pregiudizio.

59. Tuttavia, come ho già rilevato, la decisione si riferisce esplicitamente all'« interesse del servizio ». Essa è quindi motivata.

60. Rimane da accertare se, come sostiene il ricorrente, tale motivazione sia insufficiente o se sia erronea poiché in realtà alla base della decisione vi sarebbero stati altri motivi. In tale ultima ipotesi, sarebbe violato anche l'art. 7, n. 1, dello statuto, il quale prescrive

che qualsiasi nomina o trasferimento deve effettuarsi nel solo interesse del servizio.

61. La Commissione giustifica essenzialmente la sua decisione con la necessità di rimediare alla sgradevole atmosfera che regnava nel servizio dove lavorava il sig. Hecq e, in subordine, con la necessità di applicare la sua politica di mobilità. Essa afferma inoltre che il provvedimento di cui trattasi, poiché non pregiudicava né la posizione statutaria del ricorrente, né il principio di corrispondenza tra il grado e l'impiego, non poteva arrecare danno e non doveva quindi essere più ampiamente motivato.

62. A tal riguardo, credo che occorra fare una distinzione tra un ordine di servizio di portata temporanea, come nella causa C-116/88, e la modifica definitiva dell'assegnazione del dipendente. A mio parere, l'ordine di servizio non necessita di essere motivato. Per contro, quando si tratta di una modifica dell'assegnazione (trasferimento di un dipendente con il suo posto) o di un trasferimento (nomina di un dipendente ad un altro posto previamente dichiarato vacante), due nozioni che possono essere considerate equivalenti nel contesto delle considerazioni che seguiranno, la motivazione non può semplicemente consistere in un riferimento all'interesse del servizio. L'amministrazione è infatti sempre reputata agire su tale base, e inoltre bisogna comunicare al dipendente il motivo per cui l'interesse del servizio rende necessario che lo si sposti contro la sua volontà. Infatti, la Corte ha dichiarato che

« il tramutamento effettuato contro la volontà dell'interessato è un atto che reca pregiudizio ai sensi dell'art. 25 dello statuto e va quindi motivato »⁶.

6 — Vedi sentenza 27 giugno 1973, causa 35/72, Kley/Commissione, Racc. pag. 679.

Bisogna però sottolineare che nella fattispecie la decisione è stata preceduta da colloqui nel corso dei quali il direttore generale del personale e dell'amministrazione ha esposto al ricorrente la situazione e le ragioni per le quali gli si proponeva tale scelta. Bisogna quindi applicare la giurisprudenza della Corte, secondo cui una decisione è sufficientemente motivata quando

« l'atto impugnato è intervenuto in un contesto noto al dipendente interessato e che gli consente di comprendere la portata di un provvedimento che lo riguarda personalmente »⁷.

63. Per quanto riguarda l'affermazione del ricorrente secondo cui la misura adottata non era affatto giustificata dall'interesse del servizio, risulta molto chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che può essere nell'interesse del servizio procedere al trasferimento di un dipendente quando il clima che regna nel suo servizio non è tale da consentire a ciascuno di eseguire normalmente i suoi compiti. Così, nella causa Kley, sopra menzionata, la Corte ha considerato che il trasferimento era nell'interesse del servizio, poiché il dipendente era contrario ai progetti che gli si chiedeva di condurre a buon fine.

64. Nella causa Scuppa la Corte ha ammesso che era nell'interesse del servizio trasferire un dipendente che non aveva buoni rapporti col suo superiore⁸.

65. Infine, nella causa sig.ra V./Commissione la Corte non ha esitato a dichiarare che

7 — Vedi sentenza Kley sopra menzionata, e anche le sentenze 1° maggio 1983, cause 36/81, 37/81 e 218/81, Seton, Racc. pag. 1789, e 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning, Racc. 1981, pag. 2553.

8 — Sentenza della Corte 10 luglio 1975, cause 4/74 e 30/74, Scuppa/Commissione, Racc. pag. 919.

era « nell'interesse del servizio porre fine ad una situazione amministrativa divenuta intollerabile per tutti gli interessati. Il tramutamento deciso dalla Commissione può quindi essere considerato un provvedimento imposto dall'interesse generale »⁹.

66. Ora, risulta chiaramente dal fascicolo che la situazione era molto tesa nel servizio dove lavorava il sig. Hecq. Già nei punti 17 e 18 della prima sentenza Hecq avete accertato un deterioramento del clima di lavoro nella sezione. Successivamente, il sig. Hecq, dopo il suo primo trasferimento, si è lamentato di essere responsabile di un numero troppo grande di edifici, ma ha promosso una causa quando uno di questi edifici gli è stato tolto. Ciò non ha certo contribuito ad un miglioramento dei suoi rapporti con i suoi superiori. Successivamente egli ha segnalato, sembra giustamente, l'esistenza di anomalie, o addirittura di irregolarità in pratiche trattate dalla sua divisione, il che ha purtroppo dovuto suscitare nuove tensioni. Incaricato della verifica del centro di Overijse, egli non ha mai consegnato il bilancio che gli era stato chiesto di redigere.

67. Tenuto conto di questa situazione, bisogna constatare che l'amministrazione non ha commesso un errore di valutazione nel ritenere che era nell'interesse del servizio nonché nell'interesse del sig. Hecq allontanare quest'ultimo dalla divisione di cui aveva fatto parte fino a quel momento (vedasi lettera 27 maggio 1988 recante rigetto del reclamo del ricorrente).

68. Non è pertanto necessario esaminare gli altri argomenti presentati dalla Commissione.

3. *Sulla violazione del principio generale di sana amministrazione e del dovere di sollecitudine dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti*

69. Come nel ricorso C-116/88 la violazione dedotta con tale mezzo nell'ambito del ricorso C-149/88 consiste nel fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata senza tener conto degli interessi del ricorrente. Quest'ultimo avrebbe dovuto poter restare nel suo servizio per evitare che la misura fosse interpretata come una sanzione dissimulata.

70. Bisogna tuttavia notare che il direttore generale, quando ha adottato la decisione impugnata, ha specificamente insistito sul fatto che non si trattava di una misura disciplinare dissimulata, cosa che il ricorrente poteva far valere pubblicamente.

71. Mi sembra inoltre eccessivo sostenere che solo per evitare che il provvedimento — che, come si è visto era pienamente giustificato dall'interesse del servizio — fosse erroneamente interpretato come una sanzione dissimulata la Commissione non avrebbe dovuto adottarlo.

72. Per di più, va sottolineato che la Commissione ha fatto tutto il possibile per prendere in considerazione l'interesse del ricorrente a rimanere nella regione di Bruxelles, offrendogli la possibilità di occupare un posto a Zaventem. Il sig. Hecq sostiene tuttavia che la scelta non è stata « effettiva », poiché il posto non era attinente alla sua specializzazione. Ora, la « politica di mobilità » del personale attuata dalla Commissione comporta, in tutta la misura del possibile, cambiamenti di funzioni, cosa che il ricorrente ammette. La sua argomentazione in

⁹ — Sentenza della Corte 14 giugno 1979, causa 18/78, sig.ra V./Commissione, Racc. pag. 2093.

materia non è del resto delle più coerenti: egli sostiene che la « politica di mobilità » comporta un cambiamento di funzioni per criticare il fatto che il posto che gli era stato proposto a Lussemburgo non ne comportava e che tale riassegnazione non poteva pertanto essere giustificata sulla base di tale politica, ma si rifiuta al tempo stesso di considerare effettiva la scelta offertagli, col pretesto che uno dei posti proposti comportava per l'appunto un lavoro di natura diversa da quello che egli aveva sempre svolto.

73. Aggiungo inoltre che la tesi del ricorrente non trova alcun sostegno nella giurisprudenza della Corte, in cui è precisato che

« lo statuto non attribuisce al personale alcun diritto ad un posto determinato e riserva all'autorità che ha il potere di nominare la competenza di assegnare i dipendenti, nell'interesse del servizio, ai vari impieghi corrispondenti al loro grado »¹⁰.

74. La Corte ha anche ribadito che, a condizione che le mansioni corrispondano al grado e all'impiego,

« il dipendente ha l'obbligo di accettare qualsiasi assegnazione, conforme alle esigenze del servizio, nel complesso della Comunità, in qualsiasi sede dell'istituzione presso la quale egli presta servizio »¹¹.

75. È assodato, del resto, che il sig. Hecq ha avuto occasione di far conoscere al diret-

tore generale il suo punto di vista relativamente alle due funzioni alle quali si intendeva assegnarlo.

76. Si deve quindi concludere che anche questo mezzo dev'essere respinto.

4. *Sull'esistenza di una sanzione disciplinare dissimulata*

77. Il ricorrente sostiene inoltre che il provvedimento impugnato costituisce una sanzione dissimulata e viola pertanto l'art. 86, n. 3, dello statuto ed il principio « non bis in idem ». Tale argomento dev'essere tuttavia respinto, poiché ho dimostrato che il detto provvedimento era giustificato dall'interesse del servizio.

5. *Sulla lesione del diritto di associazione e dei diritti sindacali*

78. Il ricorrente, che era stato eletto membro del comitato esecutivo dell'Union syndacale nel maggio 1987, sostiene che, a causa della sua nuova assegnazione a Lussemburgo, egli non può più esercitare correttamente il suo mandato sindacale. Egli ritiene, pertanto, che la Commissione abbia violato l'art. 24 bis dello statuto, in base al quale

« i funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei ».

79. Il fatto che il sig. Hecq abbia ottenuto un nuovo mandato da parte di un'altra or-

10 — Vedi sentenza 6 maggio 1969, causa 21/68, Huybrechts/Commissione, Racc. pag. 85.

11 — Sentenza 23 gennaio 1986, causa 173/84, Rasmussen/Commissione, Racc. pag. 197; sentenza 24 febbraio 1981, cause 62/80 e 161/80, Carbognani e Coda Zabetta/Commissione, Racc. pag. 543, pag. 564.

ganizzazione di categoria dopo il suo trasferimento a Lussemburgo dimostra in modo evidente, se fosse necessario, che i diritti attribuitigli dall'art. 24 bis non sono stati affatto pregiudicati dal suo trasferimento. Del resto è molto dubbio che un dipendente abbia diritto di esigere di poter esercitare la sua attività sindacale in una sede di servizio determinata da lui solo.

80. Infine, il ricorrente fa valere anche la violazione dell'art. 13 dell'accordo 20 settembre 1974 sui rapporti tra la Commissione delle Comunità europee e le organizzazioni sindacali o professionali, il quale dispone che

« (...) l'appartenenza ad un'organizzazione sindacale o professionale, la partecipazione ad un'attività sindacale o l'esercizio di un mandato sindacale non possono, in nessuna forma o a nessun titolo, arrecare pregiudizio alla situazione professionale o allo svolgimento della carriera degli interessati ».

81. Poiché il ricorrente non prova minimamente che la modifica della sua assegnazione sia stata decisa in ragione della sua attività sindacale, tale argomento può essere respinto senza che sia neanche necessario esaminare la tesi della Commissione secondo cui la Corte non può controllare la legittimità degli atti della Commissione con riguardo a tale accordo.

Conclusioni

82. Per tutte le ragioni sopra esposte, vi suggerisco di respingere i ricorsi iscritti al ruolo col n. C-116/88 e C-149/88 e, in applicazione dell'art. 70 del regolamento di procedura della Corte, di dichiarare che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.